



CAPITANARIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N° 17/2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Crotone:

VISTO il testimoniale di stato prot n.2007/14961/FC redatto dall'Agenzia del Demanio in data 21 settembre 2007 relativo a fabbricati e manufatti, in c.a., in muratura ed in ferro, facenti parte del Porto Turistico-Peschereccio di Le Castella;

VISTO il verbale di presa in consegna datato 28/11/2009 con il quale è stata acquisita tra le pertinenze demaniali marittime un'area a terra di mq. 37.763 nonché specchio acqueo di mq. 85.000 ubicati in località Le Castella in agro del comune di Isola C. Rizzuto, relativi al porto di Le Castella.

VISTO il verbale n. 4/2007 del 07.06.2007, con il quale il Ministero dei Trasporti consegna alla Provincia di Crotone – Ente Gestore Area Marina Protetta di Capo Rizzuto - un'area demaniale marittima di mq. 1137,80, sita nel porto di Le Castella, e precisamente sulla banchina "Spezzati di Riva 1", per l'espletamento dei propri fini istituzionali;

VISTI i verbali di riunione del 14.12.2009 e 26.01.2010 con i quali sono state individuate dall'Amministrazione Comunale di Isola di Capo Rizzuto le destinazioni funzionali delle aree e delle banchine portuali, del porto di Le Castella;

VISTI i verbali di riunione, del 28.01.2009, 06.04.2009, 28.04.2009, con i quali sono state definite le attività portuali svolte nel porto di Le Castella;

VISTO il Decreto 26 maggio 2009 "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta di Capo Rizzuto";

VISTA la propria ordinanza n. 03/99 datata 09.02.1999 "Esercizio di attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Crotone";

VISTA la propria ordinanza n.30/08 datata 20.06.2008 "Approvazione del piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dai motopescherecci e dalle unità da diporto in genere nel porto di Le Castella;

VISTA la propria ordinanza n.108/09 datata 10.12.2009 "Regolamento disciplina bunkeraggio alle navi nel circondario marittimo di Crotone";

VISTA la propria ordinanza n.109/09 datata 10.12.2009 "Disciplina della ottimizzazione dell'attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo";

VISTA la propria ordinanza n.115/09 datata 14.12.2009 "Disciplina vigilanza esercizio attività nei porti e nell'ambito del demanio marittimo";

VISTA la propria ordinanza n. 01/10 datata 14.01.2010 "Lavori con uso di fonti termiche nel circondario marittimo di Crotone";

VISTA la propria ordinanza n. 06/10 datata 17.02.2010 "Tutela dell'ambiente nel circondario marittimo di Crotone";

RITENUTO necessario regolamentare la fruizione degli specchi acquei, l'ormeggio e lo stazionamento delle navi e dei galleggianti nel porto di Le Castella, nonché disciplinare l'uso delle aree portuali e le relative adiacenze, ivi compresa la circolazione stradale, assicurando nel contempo le condizioni di sicurezza dello stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 "Codice della Strada" ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

VISTI gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato l'annesso **"REGOLAMENTO DEL PORTO DI LE CASTELLA"**.

Articolo 2

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero violazione di diverse e più specifiche normative di settore, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli:
 - a. 1161 comma 1 C.d.N. per occupazione di spazi del demanio marittimo;
 - b. 1161 comma 2 C.d.N. se l'occupazione è effettuata con un veicolo;
 - c. 1174 comma 1 C.d.N. se l'inosservanza riguarda norme in materia di polizia dei porti;
 - d. 1174 comma 2 C.d.N. se l'inosservanza riguarda la circolazione nell'ambito del demanio marittimo, oltreché secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
 - e. 16 della Legge n. 979/82, oltreché secondo quanto previsto dal D.l.vo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per violazioni in materia ambientale.
2. Ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la presente ordinanza è abrogata.

Articolo 3

1. La presente ordinanza entra in vigore dal 15.04.2010.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.crotone.guardiacostiera.it.

Crotone, 31.03.2010

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI

REGOLAMENTO DEL PORTO DI LE CASTELLA

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la fruizione degli specchi acquei, l'ormeggio e lo stazionamento delle navi e dei galleggianti nel porto di Le Castella, nonché l'uso delle aree portuali e delle relative adiacenze, ivi compresa la circolazione e la sosta veicolare e pedonale nel porto di Le Castella.
2. Per **"Porto di Le Castella"** si intende il complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e dalle acque, denominate interne, secondo i confini evidenziati nell'annessa planimetria (Annesso I), che del presente Regolamento è parte integrante.

Articolo 2: NORME GENERALI

1. Nel porto di Le Castella, le navi, le imbarcazioni ed i natanti devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e comunque non superiore a 3 (tre) nodi, inoltre, devono evitare di provocare un moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre unità ormeggiate.
2. E' vietato l'ancoraggio di qualsiasi unità negli specchi acquei portuali, ad eccezione di casi di estrema necessità e previa esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima.
3. L'ormeggio in seconda andana può essere attuato soltanto dopo aver ottenuto esplicita autorizzazione dall'Autorità Marittima.
4. E' vietato l'affondamento di corpi morti e la posa di gavitelli o boe, nonché il relativo uso per ormeggio, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.
5. E' vietata, salvo rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, ogni attività non direttamente connessa con il traffico marittimo, come: gare ed esercitazioni veliche, bagni di mare, pesca subacquea, navigazione con scooter acquatici e windsurf, sci nautico.
6. Tutte le unità in entrata ed uscita devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura e procedere alla minima velocità indispensabile per le manovre ed il buon governo dell'unità.
7. E' vietato ostruire a mare e/o a terra l'accesso allo scivolo pubblico, ubicato sulla Banchina di Tramontana, meglio individuato con il numero "12" dell' Annesso II, allo scopo di consentire l'alaggio e il varo delle unità.
8. E' fatto divieto di disperdere nell'ambiente gli oli usati, prodotti dal cambio dei lubrificanti effettuato a bordo di unità navali che approdano o stazionano nel porto di

Le Castella. E' altresì vietato disperdere: miscele oleose, miscugli acqua-olio, contenitori di olio, filtri di carburante, batterie usate e loro elementi.

9. Le navi e le imbarcazioni ormeggiate in porto devono lasciare libero l'ormeggio a semplice richiesta dell'Autorità Marittima, alla quale compete la facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio delle manovre che si rendessero necessarie ai sensi dell'Art. 63 del Codice della Navigazione.
10. Al fine di assicurare in qualsiasi momento l'attuazione di manovre di emergenza, è fatto obbligo alle unità navali:
 - a. siano esse in armamento o in disarmo, di avere a bordo personale imbarcato o di guardianaggio abilitato alla condotta dell'unità e numericamente sufficiente;
 - b. qualora non sia possibile una sistemazione logistica permanente, di depositare, presso l'Autorità Marittima, le generalità, l'indirizzo e il numero telefonico del personale idoneo alla condotta dell'unità.

CAPO SECONDO

STRUTTURA E UTILIZZO DELLE BANCHINE E DELLE AREE PORTUALI

Articolo 3: STRUTTURA E DESTINAZIONE DELLE BANCHINE

1. Il Porto di Le Castella consta di due bacini dei quali quello ubicato a Sud è di massima utilizzato dalle unità da pesca e quello ubicato a Nord è di massima utilizzato da unità da diporto e da unità adibite al traffico/passeggeri.
2. Il **bacino Nord – darsena turistica** (annesso II) - è formato da:
 - a. una darsena turistica con banchinamento perimetrale dell'intero specchio acqueo con manufatti in c.a. costruiti fuori d'opera;
 - b. un canale di imbocco della darsena con escavazione fino a quota – 3.50 mt per una lunghezza di 70 mt;
 - c. le seguenti banchine:
 - i banchina di Riva 1 con fondali massimi 2.50 mt., lunga 88 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da passeggeri impegnate in gite turistiche locali;
 - ii spezzato di Riva 1 con fondali massimi 2.50 mt., lunga 45 mt. consegnata, giusta verbale 4/2007 citato in epigrafe, all'Ente Gestore Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, destinata, inoltre, all'ormeggio di unità delle Forze di Polizia. L'area, opportunamente segnalata, in prossimità della radice delle suddetta banchina, potrà essere utilizzata per operazioni di alaggio e varo di unità navali;
 - iii spezzato di Riva 2 con fondali massimi 2.50 mt., lunga 32 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
 - iv banchina di Riva 2 con fondali massimi 2.50 mt., lunga 77 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
 - v banchina di Tramontana con fondali variabili da 1.50 mt. a 2.50 mt., lunga 135 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;

- vi banchina di Levante con fondali massimi 1.50 mt., lunga 97 mt. riservata in linea di massima all'ormeggio di unità da diporto;
 - vii banchina Ostro 1 con fondali variabili da 1.50 mt. a 1.80 mt., lunga 54 mt. riservata in linea di massima all'ormeggio di unità da diporto;
 - viii banchina Ostro 2 con fondali variabili da 1.50 mt. a 1.80 mt., lunga 20 mt. riservata in linea di massima all'ormeggio di unità da diporto;
 - ix banchina di Scirocco 1 con fondali variabili da 1.80 mt. a 2.50 mt., lunga 18 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
 - x banchina di Scirocco 2 con fondali variabili da 1.80 mt. a 2.50 mt., lunga 12 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità da diporto;
 - xi banchina di Scirocco 3 con fondali variabili da 2.00 mt. a 2.50 mt., lunga 42 mt. riservata, in linea di massima, all'ormeggio di unità in transito.
3. Il **bacino Sud – porto peschereccio** (annesso III) - è formato da:
- a. un muro di sostegno/contenimento del terrapieno prospiciente la darsena a tergo del quale insistono costruzioni private;
 - b. un muro paraonde e banchine del molo foraneo principale;
 - c. un muro paraonde e banchine del molo di sottoflutto;
 - d. le seguenti banchine:
 - i banchina Molo Foraneo con fondali variabili da 2.50 mt. a 3.50 mt., lunga 335 mt., da destinare all'ormeggio di unità da pesca nonché unità in transito;
 - ii banchina di Sottoflutto con fondali variabili da 2 mt. a 3 mt., lunga 80 mt., da destinare all'ormeggio di unità traffico/passeggeri.

Articolo 4: DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI

- 1. Bacino nord – Darsena turistica:
 - a. L'area retrostante la banchina di Tramontana (numero "14" Annesso II) è destinata in parte alla sosta delle autovetture ed in parte ad attività turistico ricreative a carattere stagionale previa delimitazione del lato mare di detta area con idoneo transennamento nonché con apposita segnaletica a cura dell'Amministrazione Comunale;
 - b. Il Piazzale retrostante la banchina di Riva 2 (numero "15" Annesso II) è destinato in parte alla sosta delle autovetture ed in parte ad attività turistico ricreative a carattere stagionale previa delimitazione del lato mare di detta area con idoneo transennamento nonché con apposita segnaletica a cura dell'Amministrazione Comunale;
 - c. L'area del piazzale portuale adiacente allo scivolo (numero "16" Annesso II) è riservata alla sosta temporanea di unità non superiori a 15 metri l.f.t.
- 2. Bacino sud – porto peschereccio;
 - a. L'area del piazzale retrostante la banchina Molo Foraneo (numero "1" Annesso III) è riservata alla sosta temporanea di unità da pesca;
 - b. L'area del piazzale lungo la banchina Molo di Sottoflutto (numero "2" Annesso III) è riservata alla sosta temporanea di unità da pesca.

Articolo 5: ORMEGGIO, STAZIONAMENTO E PROCEDURE D' IMBARCO/SBARCO UNITA' DA TRASPORTO PASSEGGERI

1. In linea di massima è riservato all'ormeggio di unità da passeggeri impiegate in gite turistiche locali il tratto della Banchina di Riva 1.
2. E' fatto obbligo all'armatore/comandante di unità navali che trasportano passeggeri, di adottare, nell'ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza prima e durante l'imbarco.
3. Ai fini di cui sopra, l'armatore/comandante dell'unità deve, con proprio personale:
 - a. predisporre idonea cartellonistica in banchina;
 - b. prevedere, sempre lungo la banchina interessata dalle operazioni, un servizio di vigilanza che:
 - i. verifichi i titoli di viaggio dei passeggeri e i documenti personali, quando necessario;
 - ii. dia indicazioni sull'instradamento;
 - iii. impedisca l'accesso alle persone estranee;
 - c. organizzare e regolare, in maniera ordinata, l'afflusso dei passeggeri che devono imbarcare o sbarcare;
 - d. organizzare e regolare l'eventuale attesa in banchina e predisporre spazi di pertinenza dei passeggeri in attesa d'imbarco;
 - e. transennare il ciglio banchina, su entrambi i lati di ormeggio dell'unità, per idonea lunghezza, disponendo altresì, in prossimità della nave, salvagenti anulari di tipo "approvato" ai sensi della Convenzione "SOLAS 74/83" muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
 - f. mantenere pulita ed in ordine la banchina e gli spazi destinati all'afflusso, al deflusso ed alla sosta dei passeggeri;
 - g. l'armatore della nave adibita al trasporto di passeggeri deve depositare presso l'Autorità Marittima, il nominativo della persona responsabile delle operazioni e delle attività oggetto delle presenti disposizioni, unitamente al recapito telefonico.

Articolo 6: ORMEGGIO NEGLI SPAZI DEMANIALI MARITTIMI ASSENTITI IN CONCESSIONE

La fruizione dei rimanenti spazi demaniali marittimi assentiti in concessione è disciplinata dalle clausole contemplate nei relativi titoli concessori rilasciati dalla competente Amministrazione Comunale.

Articolo 7: LAVORAZIONI SULLE UNITA' NAVALI

1. Nel porto di Le Castella, sono vietate le attività di lavorazione sulle unità da diporto, da pesca e da traffico, sia a bordo che a terra, con particolare riferimento agli interventi di pulizia delle carene con sabbiatura e/o idropulitrice.
2. Tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente all'interno di un'area idoneamente attrezzata, ubicata sul piazzale retrostante la banchina Spezzato di

Riva1, individuata a tal fine, a cura dell'Ente Gestore dell'Area Marina di Capo Rizzuto.

Articolo 8: ATTIVITA' VARIE CHE SI SVOLGONO NEL PORTO

1. Le operazioni di alaggio e varo delle unità navali nel porto di Le Castella devono essere eseguite secondo le disposizioni della vigente ordinanza in materia, emanata dalla capitaneria di porto di Crotona che, tra le prescrizioni, prevede la delimitazione dell'area interessata dalle operazioni con barriere amovibili e la predisposizione di un servizio di vigilanza per impedire l'accesso agli estranei all'interno della stessa.
2. La sosta temporanea di unità navali deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale nelle aree opportunamente individuate e segnalate. Tali aree dovranno, inoltre, essere delimitate con barriere amovibili.
3. Le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca devono essere eseguite secondo la vigente ordinanza emanata in materia di pesca marittima da parte della Capitaneria di Porto di Crotona.

CAPO TERZO

CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Articolo 9: DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente capo, secondo quanto previsto dal Codice della Strada:

- a. per "arresto" si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
- b. per "fermata" si intende la temporanea sospensione della marcia, anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
- c. per "sosta" si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
- d. per "sosta di emergenza" si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Articolo 10: NORME GENERALI

1. E' vietato l'accesso di autoveicoli e motoveicoli, con esclusione di quelli muniti di regolare permesso rilasciato dall'Autorità Marittima. Gli interessati devono presentare istanza in bollo con le indicazioni delle proprie generalità complete, della residenza, dei dati identificativi del mezzo da autorizzare, nonché dei motivi per i quali è richiesto il permesso di accesso in porto.

2. Il permesso di accesso, avente validità annua, deve essere esposto sugli autoveicoli e motoveicoli autorizzati, sul vetro parabrezza e comunque nella parte anteriore del veicolo.
3. Il limite di velocità in ambito portuale è di 20 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e degli Enti di assistenza sanitaria impegnati in situazioni di emergenza. In ogni caso è fatto obbligo ai conducenti di adeguare la velocità, dei rispettivi veicoli, in relazione alle circostanze contingenti ed allo stato dei luoghi. Gli stessi veicoli non devono intralciare il transito dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.
4. L'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli è ammessa, nelle aree espressamente individuate da specifica cartellonistica ed all'interno degli stalli deputati, a soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.
5. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere. Gli stessi devono mantenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio dei moli e delle banchine, prestando attenzione al piano di calpestio, evitando eventuali ostacoli/impedimenti e mantenendosi distanti dai segnalamenti marittimi. E', comunque, vietato sedersi su bitte, gradini e sul ciglio dei moli e delle banchine, tuffarsi, camminare sulle scogliere nonché manomettere i segnalamenti marittimi. I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta.
6. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli e sulle banchine, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e in generale nei casi di scarsa visibilità, non è ammesso l'accesso sui moli e sulle banchine, ad eccezione delle persone imbarcate che devono raggiungere le unità navali per esigenze di sicurezza della navigazione. Tali persone devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione e aiutandosi, nel caso di assenza o scarsa illuminazione, con una fonte luminosa.
7. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità navali, l'accesso alle aree riservate a dette operazioni, è ammesso solo alle persone munite di idoneo titolo di viaggio. I passeggeri devono imbarcare/sbarcare utilizzando gli appositi percorsi di instradamento e seguendo le indicazioni riportate sulla cartellonistica e quelle fornite dagli addetti di banchina.
8. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di limitare, in caso di particolari necessità, il transito di veicoli e persone nell'ambito portuale.

Articolo 11: COMPORTAMENTO DI CONDUCENTI DI ALTRI VEICOLI.

1. I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di moderazione della velocità o di deviazione eventualmente fatti dal personale delle autogrù (che dovrà indossare indumenti catarifrangenti conformi alle vigenti disposizioni in materia), evitando di avvicinarsi alle stesse e mantenendo, in prossimità di detti mezzi, un'andatura moderata.
2. Dovranno inoltre attenersi alle pertinenti disposizioni stabilite dal Codice della Strada e dalle altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Crotone.

Articolo 12 : AUTOMEZZI NON TARGATI

1. I veicoli non targati (autocarri, autobus aziendali, sollevatori, gru o altri mezzi operativi) che circolano nell'ambito portuale devono rispettare le norme sulla circolazione

stradale. In particolare, le caratteristiche tecniche che i mezzi devono possedere per essere immessi nella circolazione sono quelle richiamate all'art.58 del Codice della Strada ed all'art.213 del relativo regolamento di attuazione.

2. Tutti i suddetti veicoli devono recare, ben visibili, facili segni di individuazione costituiti dalla indicazione della Società o Ditta cui appartengono e devono essere muniti di documenti di identificazione e di contrassegno assicurativo.

Articolo 13: SPOSTAMENTI IN AMBITO PORTUALE.

Gli spostamenti in ambito portuale delle autogrù e dei carrelli, trainati o semoventi, dovranno essere eseguiti in conformità delle norme previste dal vigente Codice della Strada. In particolare, detti mezzi dovranno:

- a. essere muniti delle prescritte luci di segnalazione;
- b. procedere a lento moto (qualora rechino carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza, solidità o su manto stradale che presenti sconnessioni;
- c. essere muniti della eventuale cartellonistica monitoria prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 14: DANNI E RESPONSABILITÀ

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni a terzi, i conducenti delle autogrù sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima in caso di danni arrecati ad opere o strutture portuali o viarie (manto stradale, tombini, cunicoli, segnaletica, etc.) e/o a terzi.

Articolo 15: CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA – DIVIETI

1. Sono vietate la sosta e la fermata dei veicoli:
 - a. ad una distanza inferiore a 5 (cinque) metri dal ciglio banchina e comunque oltrepassando la relativa linea gialla di segnalazione;
 - b. in prossimità dello scivolo (identificato con il numero 12 nell'annesso II) salvo che per operazioni di alaggio/varo imbarcazione e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime;
 - c. nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
 - d. sopra o in prossimità di prese d'acqua e/o tombini;
 - e. in tutte le aree ove non espressamente consentito.
2. I veicoli che creino intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali, di emergenza, o al movimento di altri tipi di veicoli, oltre ad essere sanzionati ai sensi del presente regolamento, saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei relativi proprietari.
3. La sosta, nell'ambito portuale, è consentita agli autoveicoli (eccetto autoveicoli con merce pericolosa a bordo, autocaravan, caravan, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera), motoveicoli e ciclomotori, ancorché autorizzati

all'accesso in porto, esclusivamente entro gli spazi delimitati da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo.

Articolo 16: SEGNALETICA

1. Il comune di Isola di Capo Rizzuto dovrà posizionare/realizzare, come specificato nell'allegato annesso IV, nonché mantenere, idonea segnaletica verticale ed orizzontale, secondo quanto disciplinato dalla presente ordinanza e come di seguito specificato:
 - a. cartello multidisciplinare recante le seguenti indicazioni:
 - i estremi della presente ordinanza;
 - ii "Divieto di accesso";
 - iii limite di velocità "20 Km/h";
 - iv "pericolo di caduta in mare";
 - b. segnale "pericolo caduta in mare";
 - c. segnale "pericolo generico" con pannello integrativo "in presenza di condizioni meteo/marine avverse";
 - d. segnale "limite di velocità 20 Km/h";
 - e. segnale "divieto di sosta" nelle aree portuali;
 - f. segnale "divieto di sosta/fermata" con pannello integrativo "area riservata alla sosta di imbarcazioni"
 - g. segnale "divieto di sosta/fermata" con pannello integrativo "a meno di cinque metri dal ciglio banchina"
 - h. segnale "divieto di sosta/fermata" nell'area adiacente lo scivolo di alaggio/varo;
 - i. segnale "stop" all'uscita dal porto;
 - j. cartello "area destinata alla sosta dei veicoli";
 - k. cartello "area destinata alla sosta dei veicoli" per diversamente abili;
 - l. cartello "divieto di scarica in mare";
 - m. cartello "divieto di deposito in banchina";
 - n. linea di arresto all'uscita del varco portuale;
 - o. linea di colore giallo a cinque metri dal ciglio banchina;
 - p. linea di colore bianco/blu di delimitazione delle aree destinate alla sosta di veicoli;
 - q. linea di colore giallo di delimitazione delle aree destinate alla sosta di veicoli per diversamente abili;
 - r. linea di colore giallo di delimitazione delle aree destinate alla sosta di imbarcazioni;
 - s. linea di colore giallo delimitante l'area circostante lo scivolo di alaggio/varo.
2. Sarà inoltre cura dell'Amministrazione Comunale predisporre le indicazioni necessarie ad individuare l'ubicazione dei servizi in banchina (zone di imbarco passeggeri, rifornimenti di combustibile, Autorità, servizio informazioni, fermate dei mezzi pubblici, servizi igienici, etc.)

CAPO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 : OCCUPAZIONE ED USO DI AREE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI E COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime in ambito portuale potranno essere, eventualmente ed esclusivamente, consentiti dall'Amministrazione Comunale a norma dell'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Articolo 18 : DIVIETI

Nelle banchine portuali è vietato:

- a. il deposito, anche temporaneo, di imbarcazioni e natanti in genere, salvo i casi regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale entro le aree appositamente individuate;
- b. il posizionamento di materiale pubblicitario e cartelloni in genere;
- c. il deposito anche temporaneo ed il posizionamento di qualsiasi materiale/oggetto amovibile ed in particolare di sedie, ombrelloni, tavolini, attrezzi da lavoro, salvo i casi regolarmente autorizzati dalla Amministrazione Comunale;
- d. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- e. ostacolare lo svolgimento delle operazioni portuali;
- f. effettuare lavaggio di veicoli/autocarri/motocicli ecc.;
- g. effettuare lavorazioni sulle unità navali, sia a bordo che a terra;
- h. accendere fuochi;
- i. svolgere attività che possano intralciare le azioni connesse alle operazioni portuali.

Articolo 19: DEROGHE

L'accesso in porto è sempre consentito senza formalità a:

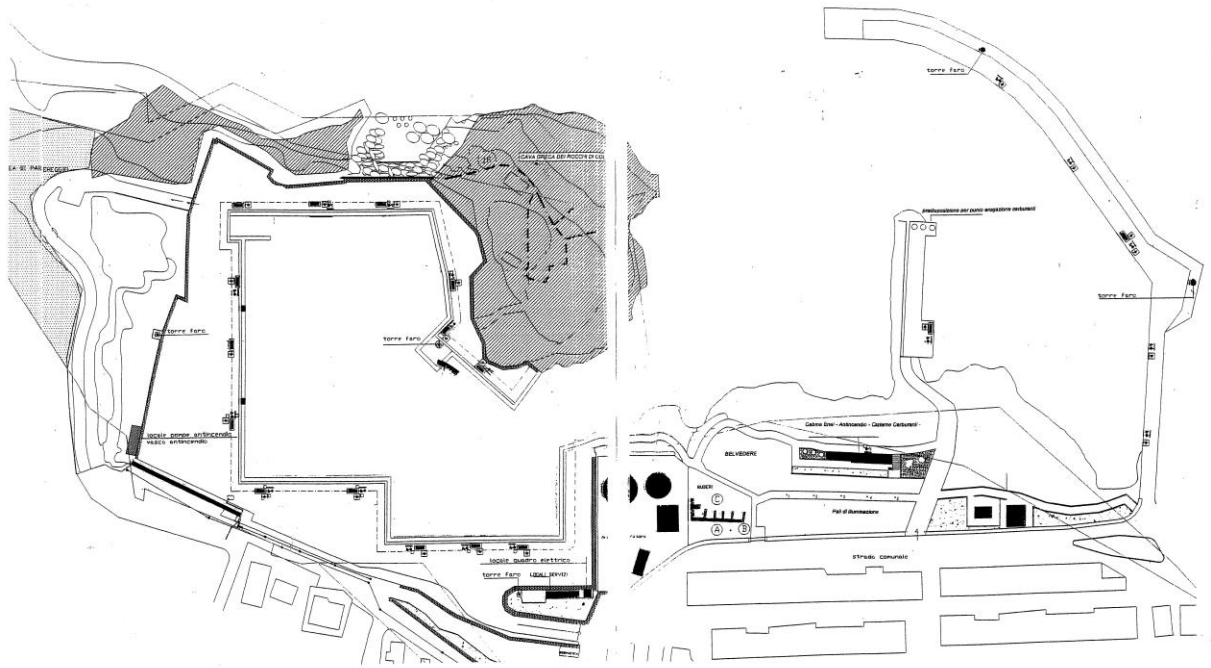
- a. gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica di polizia giudiziaria a bordo di autovetture di servizio;
- b. i funzionari del comune per ragioni del loro servizio su autovetture del comune;
- c. i dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti muniti di permesso ministeriale, per ragioni del loro servizio;
- d. i funzionari ed gli impiegati dello Stato nell'assolvimento di compiti attinenti ad attività portuali, per le ragioni del loro servizio e muniti di titolo pertinente;
- e. i titolari delle tessere di libero accesso nei porti rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- f. i funzionari/dipendenti dell'Agenzia delle dogane.
- g. Personale e mezzi dell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

Articolo 20: RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO

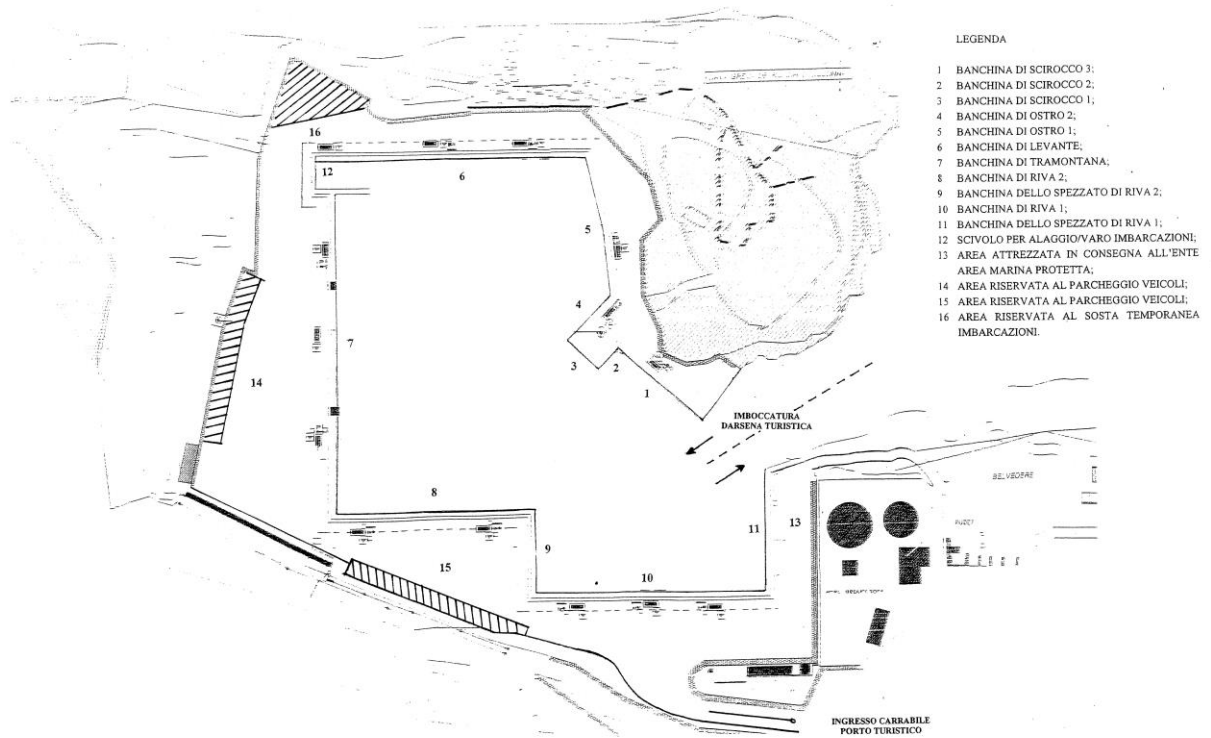
1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di Le Castella e al litorale ricadente nell'Area Marina Protetta di "Capo Rizzuto", e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquicoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio, esercizio di attività in ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Crotone.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, opportunamente documentate, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condizioni meteo, di pericoli o emergenze, i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima. Quest'ultima, in relazione all'assetto portuale, potrà indicare eventuali diverse e/o ulteriori misure.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare all'Autorità Marittima ogni evento di rilievo che riguardi la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

Crotone, 31.03.2010

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI



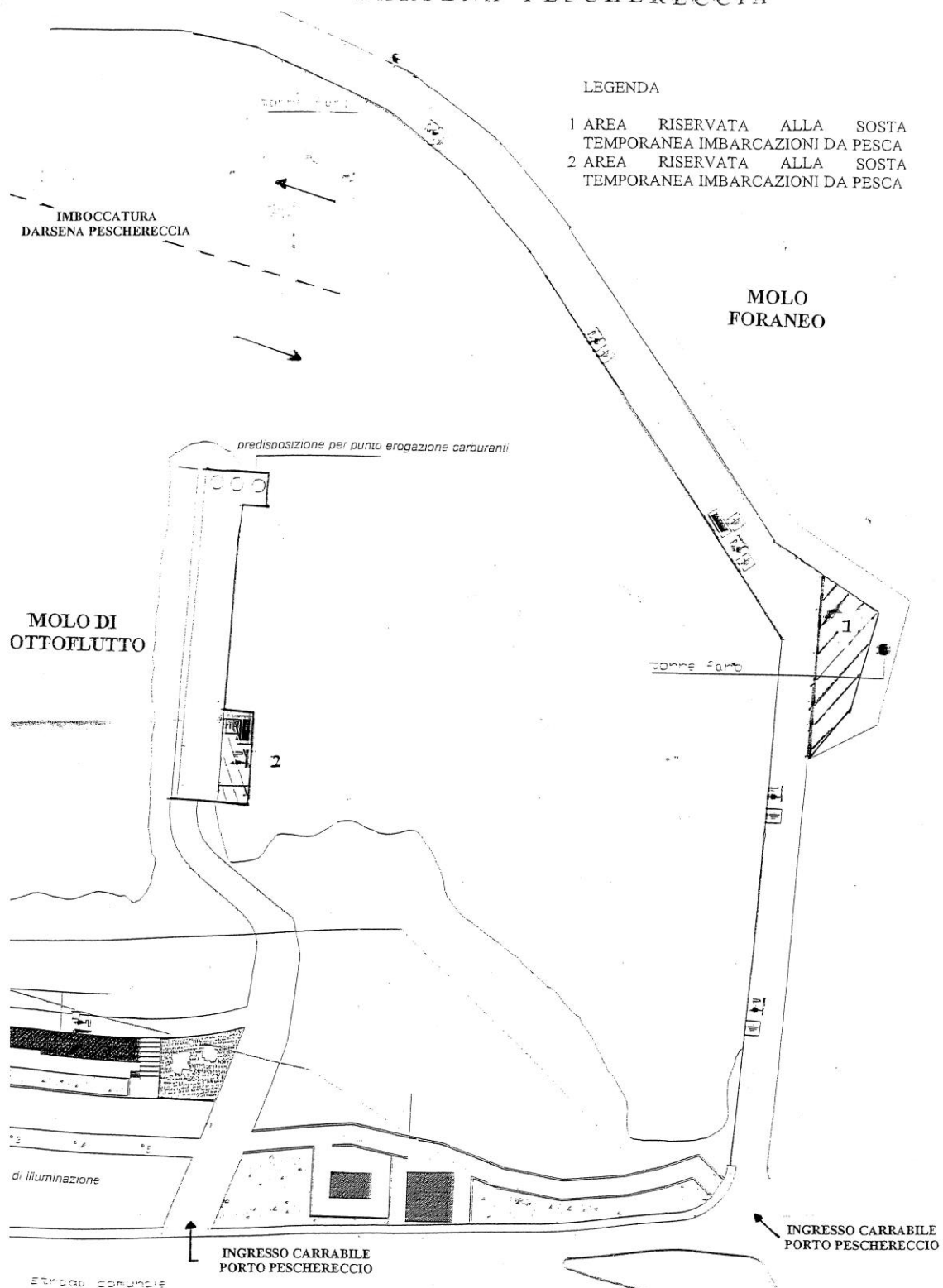
PORTO DI LE CASTELLA
DARSENA TURISTICA



PORTO DI LE CASTELLA ANNESSO III: DARSENA PESCHERECCIA

LEGENDA

- 1 AREA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA IMBARCAZIONI DA PESCA
- 2 AREA RISERVATA ALLA SOSTA TEMPORANEA IMBARCAZIONI DA PESCA



PORTO DI LE CASTELLA UBICAZIONE SEGNALETICA

LEGENDA SEGNALI:

- a. cartello multidisciplinare recante le seguenti indicazioni:
 - i. estremi della presente ordinanza;
 - ii. "Divieto di accesso";
 - iii. limite di velocità "20 Km/h";
 - iv. "pericolo di caduta in mare";
- b. segnale "pericolo caduta in mare";
- c. segnale "pericolo generico" con pannello integrativo "in presenza di condizioni meteorologiche avverse";
- d. segnale "limite di velocità 20 Km/h";
- e. segnale "divieto di sosta" nelle aree portuali;
- f. segnale "divieto di sosta/fermata" con pannello integrativo "area riservata alla sosta di imbarcazioni";
- g. segnale "divieto di sosta/fermata" con pannello integrativo "a meno di cinque metri dal ciglio banchina";
- h. segnale "divieto di sosta/fermata" nell'area adiacente lo scivolo di aggiovarsi;
- i. segnale "stop" all'uscita dal porto;
- j. cartello "area destinata alla sosta dei veicoli";
- k. cartello "area destinata alla sosta dei veicoli" per diversamente abili;
- l. cartello "divieto di scarica in mare";
- m. cartello "divieto di deposito in banchina".

